



Bruxelles, 13.1.2022
COM(2022) 7 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio della delega di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati, a
norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 50 della direttiva (UE) 2016/797**

1. Introduzione

L'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 50 della direttiva (UE) 2016/797¹ hanno conferito alla Commissione poteri per l'adozione di atti delegati. Tali poteri sono stati conferiti alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 giugno 2016 e dovrebbero essere tacitamente prorogati per periodi di identica durata.

2. Base giuridica della relazione

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 la Commissione dovrebbe elaborare una relazione sulla delega di poteri prevista al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni, ossia entro il 15 settembre 2020. La Commissione è pienamente cosciente del fatto che la presente relazione è presentata in ritardo e se ne rammarica profondamente.

3. Esercizio della delega

La tabella seguente illustra le misure specifiche che rientrano nei pertinenti poteri conferiti.

Poteri conferiti dalla direttiva (UE) 2016/797	Descrizione del potere conferito per l'adozione di atti delegati
Articolo 5, paragrafo 1	<p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ambito di applicazione geografico e tecnico delle specifiche tecniche di interoperabilità;• i requisiti essenziali applicabili;• l'elenco delle prescrizioni regolamentari, tecniche e di esercizio che devono essere armonizzate a livello dei sottosistemi e a livello delle interfacce dei sottosistemi, e il livello di armonizzazione atteso;• le procedure ferroviarie specifiche per la valutazione della verifica CE tra sottosistemi;• le categorie del personale coinvolto nel funzionamento e nella manutenzione dei sottosistemi interessati e gli obiettivi generali per la definizione dei requisiti minimi di qualifiche professionali e di condizioni di salute e di sicurezza per il personale in questione;• eventuali altri elementi necessari da prendere in considerazione per garantire l'interoperabilità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, nel sistema ferroviario dell'Unione, come l'uniformità delle STI alle norme o specifiche europee e internazionali.

¹ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

La Commissione ha esercitato il potere conferitole per adottare la decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità.

La direttiva (UE) 2016/797 stabilisce il contenuto e determinati obiettivi generali delle specifiche tecniche di interoperabilità. La decisione delegata stabilisce un insieme coerente di obiettivi specifici che dovrebbero essere integrati nelle specifiche tecniche di interoperabilità al fine di migliorare l'interoperabilità, consentendo al contempo di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e al progressivo perfezionamento del mercato interno.

Le specifiche tecniche di interoperabilità oggetto della decisione delegata sono:

- STI Materiale rotabile – Locomotive e passeggeri;
- STI WAG;
- STI Rumore;
- STI Controllo-comando e segnalamento;
- STI Energia;
- STI Infrastruttura;
- STI Passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta;
- STI Esercizio e gestione del traffico;
- STI Sicurezza nelle gallerie ferroviarie;
- STI Applicazioni telematiche per i servizi passeggeri;
- STI Applicazioni telematiche per il trasporto merci.

4. Conclusione

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a prendere atto della presente relazione.